

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - Pubblicazione di annuncio relativo a: concessione di derivazione d'acqua dal T. Chiusella, in Comune di Vistrorio, in misura di litri/s massimi 80 ad uso civile assentita al Comune di Vistrorio

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 156 del 12/12/2025:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire al Comune di Vistrorio – C. F./ P. IVA 01745550010 - con sede legale in Vistrorio, Piazza Cavour 1, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Chiusella in Comune di Vistrorio in misura di litri/sec massimi 80,3 e medi 80 ad uso civile nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 10/12/2025 rep. n. 156, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
4. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
5. che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
7. che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
8. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
9. di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino

10. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 10/12/2025

"(... omissis ...)

Art. 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI A CUI DOVRÀ' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

L'Amministrazione concedente si riserva la possibilità di rivedere i relativi parametri in qualunque momento nel corso della durata del provvedimento medesimo al fine, ove si manifestino squilibri del bilancio idrico, di adeguare il prelievo in questione al fabbisogno idrico individuato nell'ambito della revisione a scala di bacino dei diritti di concessione esistenti.

Dal momento che l'utilizzo della risorsa oltre che all'irrigazione del campo sportivo e della manutenzione del verde del Comune di Vistrorio è funzionale anche alla diluizione dello scarico dei depuratori di SMAT di cui alle autorizzazioni rilasciate con D.D. 787-5798 del 10/11/2021 e D.D. 788-5802 del 10/11/2021, l'amministrazione concedente si riserva di modificare i parametri di concessione nel caso intervengano modifiche alle modalità di scarico da parte di SMAT e alle autorizzazioni correlate nel caso. Qualora venga sottoscritto un accordo tra il Comune di Vistrorio e SMAT, questo dovrà essere trasmesso all'autorità concedente.

Ai sensi della L.R. 9/8/1999 n. 22, dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare il concessionario è tenuto ad applicare a propria cura e spese alla struttura esterna dell'opera di captazione, in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa con il codice identificativo dell'opera.

Inoltre il titolare ha l'obbligo, a pena di inammissibilità delle relative istanze o comunicazioni, di utilizzare il codice assegnato nei rapporti con la pubblica amministrazione aventi come oggetto i provvedimenti amministrativi relativi all'opera di captazione.

Il titolare dell'opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile; in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura spese, la sostituzione alla Autorità competente.

Art. 11 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale e fino al 31/12/2026 il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle della canalizzazione creata a monte dell'isola fluviale, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 415 litri/s, corrispondente al valore del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17/7/2007 n. 8/R.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al suddetto valore del Deflusso Minimo Vitale.

A decorrere dal 1/1/2027 il concessionario sarà tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, con le medesime modalità e senza indennizzo alcuno, il valore che l'Autorità concedente indicherà quale Deflusso Ecologico in applicazione del D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R o in applicazione di eventuali successive disposizioni previste dalla disciplina di riferimento; in tal senso il concessionario si obbliga a rispettare le indicazioni che saranno formulate dall'Autorità concedente anche in assenza di sottoscrizione di un disciplinare suppletivo di concessione, e a dare corso nei tempi prescritti alle richieste da questa formulate.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

Per l'intera durata della concessione l'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, nonché in funzione delle

eventuali evoluzioni del Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle conseguenti nuove disposizioni regolamentari.

(... omissis ...)"